

CONVENZIONE-QUADRO DI COLLABORAZIONE ACCADEMICA

TRA

Università degli Studi di Verona (di seguito anche solo “Università di Verona”), con sede legale in Verona (VR), Via dell'Artigliere n. 8, C.F. IT 93009870234, in persona del Magnifico Rettore, legale rappresentante pro-tempore Prof. Pier Francesco Nocini, autorizzato alla stipula del presente atto con provvedimento del _____;

E

Asomi College of Sciences (di seguito anche solo “Asomi College”), con sede legale in Malta, Navi Building, Pantar Road, LJA 2021, VAT number 29604402, Registration number C-94147, Higher Education Institution costituita con lo scopo di erogare formazione accademica e sviluppare attività di ricerca scientifica, in persona del legale rappresentante pro-tempore Prof. Dario Silvestri, autorizzato alla stipula del presente atto con provvedimento del _____;

congiuntamente denominate “Parti” e, singolarmente, “Parte”.

Premesse

- a) l'Università degli Studi di Verona è sede di libera ricerca e di libera formazione e ha come finalità la crescita, l'elaborazione critica e la diffusione del sapere e la promozione della cultura;
- b) in relazione alle proprie finalità istituzionali, l'Università di Verona promuove la collaborazione con università italiane e straniere, con altri soggetti pubblici e privati anche a livello europeo e internazionale, favorisce gli scambi, la collaborazione scientifica e didattica e l'internazionalizzazione;
- c) Asomi College è un istituto di istruzione superiore accreditato, con sede nello Stato di Malta, nato con l'obiettivo di integrare formazione accademica e pratica professionale, ponendo lo studente al centro del percorso formativo e sviluppando forti sinergie con il mondo del lavoro;
- d) Asomi College ha vocazione internazionale, è impegnato nello sviluppo di reti accademiche transnazionali ed ha sottoscritto accordi di collaborazione con università italiane ed estere, europee ed extraeuropee;
- e) con nota del _____, Asomi College ha rappresentato all'Università di Verona il proprio interesse ad avviare un rapporto di collaborazione nell'ambito della formazione superiore universitaria e post universitaria, in particolare in ambito biomedico;

- f) l'Università di Verona, condividendo analoghe prospettive di cooperazione internazionale, intende ampliare le proprie reti universitarie transfrontaliere;
- g) l'Università di Verona svolge rilevanti attività scientifiche nei settori della Medicina e della Biologia;
- h) Asomi College persegue attività formative e di ricerca in ambito biomedico;
- i) entrambe le Parti intendono realizzare attività congiunte di ricerca di base e applicata, aggiornamento professionale e trasferimento tecnologico, mediante condivisione di risorse umane e infrastrutturali;
- j) l) il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Verona, quale struttura responsabile del coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e assistenziali nell'ambito dei corsi di studio di Area medica e sanitaria, ha approvato con deliberazione del _____ la proposta di convenzione in oggetto;
- k) m) per il perseguimento delle suddette finalità le Parti possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, nazionali e stranieri, tramite convenzioni, contratti e accordi specifici.

Tanto premesso, tra le Parti si conviene e si stipula

Art. 1 – Oggetto della Convenzione-Quadro

La presente Convenzione-Quadro disciplina in via generale le modalità di collaborazione istituzionale tra le Parti, delineando un quadro normativo e organizzativo volto a regolare i rapporti reciproci in materia di ricerca scientifica, formazione accademica e trasferimento tecnologico. In particolare, essa intende perseguire obiettivi di scambio di esperienze, mobilità di docenti e ricercatori, sviluppo di progetti comuni, cooperazione nella formazione biomedica e internazionalizzazione dei rispettivi Atenei. Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto dell'autonomia istituzionale e senza alcun vincolo di subordinazione.

Art. 2 – Ambiti di collaborazione

Le Parti concordano di sviluppare la cooperazione principalmente nei seguenti ambiti:

- ricerca e sviluppo: attivazione di programmi scientifici comuni, redazione di pubblicazioni condivise, partecipazione coordinata a bandi competitivi;
- dottorati di ricerca: promozione della partecipazione di studenti e giovani ricercatori di Asomi College ai Dottorati di Ricerca dell'Università di Verona;
- progettualità con spin-off e start-up accademiche: sviluppo di attività di trasferimento tecnologico;
- formazione internazionale: realizzazione di corsi, summer school, workshop e programmi destinati a personale medico, anche extraeuropeo, con finalità di capacity building e diffusione delle best practices cliniche.

Art. 3 – Impegni delle Parti

Le Parti si obbligano a cooperare attivamente nella progettazione, implementazione e monitoraggio delle attività previste dalla Convenzione quadro; a condividere dati, informazioni e risultati intermedi, nel rispetto dei principi di riservatezza e delle norme sulla proprietà intellettuale; a garantire la partecipazione del proprio personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo; a pianificare congiuntamente eventi scientifici e formativi; a rispettare le normative nazionali e sovranazionali applicabili.

Le collaborazioni poste in essere nell'ambito della presente Convenzione saranno, di volta in volta, regolate da specifici accordi da stipularsi utilizzando lo **Schema Tipo di Accordo attuativo - Allegato A** tra i soggetti firmatari, o le rispettive Strutture e Dipartimenti, atti a definire i termini e le modalità dei rispettivi impegni.

Art. 4 – Risultati della ricerca

I risultati derivanti dalle attività di ricerca svolte congiuntamente saranno messi a disposizione di entrambe le Parti, salvo pattuizioni diverse. Ogni prodotto scientifico dovrà recare riferimento esplicito al contributo di entrambe le Parti. Le conoscenze preesistenti messe a disposizione resteranno di proprietà della Parte titolare, salvo accordi scritti di cessione o licenza.

Art. 5 – Proprietà intellettuale

La titolarità dei risultati suscettibili di tutela giuridica sarà riconosciuta in regime di comproprietà, salvo diverso accordo. Le Parti si impegnano a valutare congiuntamente il deposito di brevetti o altre forme di protezione; a non divulgare informazioni prima della tutela; a disciplinare mediante accordi specifici le modalità di sfruttamento economico e la ripartizione dei proventi derivanti.

Art. 6 – Rapporti economici

La presente Convenzione non comporta oneri finanziari diretti. I costi per attività specifiche, infrastrutture, attrezzature o trasferte saranno determinati con appositi accordi integrativi, che disciplineranno anche modalità di rendicontazione e ripartizione degli oneri.

Art. 7 – Copertura assicurativa e sicurezza

Ciascuna Parte assicurerà, a propria cura e spese, la copertura assicurativa obbligatoria per il proprio personale, nonché polizze di responsabilità civile verso terzi. Il personale ospitato dovrà attenersi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza della sede ospitante. Le Parti garantiranno il rispetto delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 8 – Responsabili scientifici

Al fine di assicurare il corretto svolgimento e la puntuale attuazione delle attività disciplinate dalla presente Convenzione, ciascuna Parte si impegna a designare un Responsabile Scientifico quale referente istituzionale per il coordinamento delle iniziative oggetto della collaborazione. Ai fini del presente accordo, le Parti convengono di designare quali Responsabili Scientifici:

- per l'Università degli Studi di Verona, il Prof. _____;
- per l'Asomi College of Sciences, il Prof. _____.

Art. 9 – Durata e recesso

La Convenzione avrà durata di sei (6) anni dalla sottoscrizione ed è rinnovabile mediante specifico accordo scritto sottoscritto dalle Parti. Ciascuna Parte potrà recedere con preavviso scritto di almeno tre (3) mesi mediante comunicazione via PEC, qualora le attività risultino non più compatibili con le proprie esigenze istituzionali o risorse disponibili.

Art. 10 – Controversie

Il presente atto è regolato dalla legge italiana. Le Parti si impegnano preliminarmente a tentare una soluzione bonaria. In difetto, la controversia sarà deferita a un Collegio arbitrale composto da tre membri: due designati dalle Parti e un Presidente nominato dai primi due. Il Collegio giudicherà secondo equità, nel rispetto delle norme applicabili.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti o scambiati ai fini della stipula della presente Convenzione quadro e per l'esecuzione della stessa saranno trattati dalle Parti nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e delle vigenti e rispettive disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità sopra indicate, secondo i principi generali di liceità, correttezza e trasparenza.

Le Parti concordano di regolamentare eventuali rapporti di contitolarità del trattamento dei dati personali in un separato accordo, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento.

Art. 12 – Disposizioni finali

La Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, con spese a carico della Parte richiedente.

La sottoscrizione avverrà in modalità digitale, con pieno valore legale ai sensi della normativa vigente. La data di sottoscrizione coincide con l'apposizione dell'ultima firma digitale.

Luogo, _____ Data _____

Università degli Studi di Verona
Il Rettore
Prof. Pier Francesco Nocini

Asomi College of Sciences
Il legale Rappresentante
Prof. Dario Silvestri
